

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 16 Data 20/07/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di C.C. ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 - Applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022”
----------------------------------	---

La sottoscritta Dr.ssa Michela Fornalè, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominata per il triennio 2023/2025, con deliberazione di C.C. n. 33 del 27/12/2022;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 19/07/2023 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.*

L’articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

PREMESSA

In data 13/03/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025.

In data 27/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2022, determinando un risultato di amministrazione di euro 3.097.799,42.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 27/04/2023 ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 21/04/2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2023/2025 - Art. 175 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000”, e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 15/06/2023;
- deliberazione di Consiglio comunale in data 15/06/2023 immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)”;

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari ad € 1.023.423,00.

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2022 come attestato dal Protocollo MEF n. 151543 del 29/05/2023 – Stato: "Inviato e Protocollato".

L'Ente, con determinazione n. 223 del 19/07/2023 ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del rendiconto 2022 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ n. 50/2022 del Pareggio di Bilancio, come previsto dall'art. 4 bis "Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali" del Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 n. 87 - articolo 4 bis

L'Organo di Revisione si è espresso con verbale n. 15 del 19/07/2023

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, predisposta dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. 6158 del 19/06/2023 il Responsabile dei Servizi economici e finanziari ha richiesto ai Responsabili di Servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Nella relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio finanziario viene data evidenza che, a seguito della rilevazione di un contenzioso in atto, l'ufficio competente ha segnalato la presenza di una situazione tale da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario per non congruità del fondo rischi contenzioso. Per tale ragione si è reso necessario adottare provvedimento di riequilibrio utilizzando l'avanzo di amministrazione libero per integrare il fondo rischi contenzioso iscritto nella Missione 20 Programma 3 del bilancio, non potendo far fronte alla salvaguardia con mezzi ordinari mediante riequilibrio delle voci di entrata e spesa.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

- a) L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo.

- b) L'Organo di Revisione ha verificato che la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi contenzioso, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2022, è stata garantita attraverso l'applicazione di avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 193 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'importo di euro 129.509,00:

L'articolo 187, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Oltre a tale intervento non si sono resi necessari ulteriori azioni per la salvaguardia.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 19/07/2023 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il provvedimento di riequilibrio adottato per garantire la congruità del fondo rischi contenzioso ha consentito di mantenere l'equilibrio economico finanziario dell'ente;
- il permanere degli equilibri interni di bilancio;
- il permanere degli equilibri della gestione di competenza, di quella in conto residui e di cassa;

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'impostazione del bilancio 2023/2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023 con applicazione di avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022.

Verona, 20/07/2023

Il Revisore dei Conti
Dr.ssa Michela Fornalè
Firmato digitalmente